



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA  
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI

Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo

Assessorati alla Sanità  
delle Regioni Lombardia, Veneto,  
Emilia Romagna e Piemonte

II.ZZ.SS.

Associazioni di categoria del settore  
avicolo

E per conoscenza,

DG SANCO  
Bruxelles

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALRAP

• LORO SEDI

Prot. DGSAF. III / 16906 1P-

17 SET. 2012

**OGGETTO:** Misure straordinarie di sorveglianza e controllo focolai di Influenza Aviaria H5N2 LPAI in  
provincia di Brescia, a sostituzione del provvedimento n.16047-P-03/09/2012 DGSAF

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive  
modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a  
misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle  
misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo  
quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione  
Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità  
sottotipo H5N2, in due allevamenti di tacchini da carne in provincia di Brescia, situati in un'area a elevata  
densità avicola (DPPA);

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità e eventualmente evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;

CONSIDERATO indispensabile adottare adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

RITENUTO necessario che le Regioni, maggiormente a rischio per la presenza di flussi commerciali con la Regione Lombardia, attuino un secondo monitoraggio capillare su vasta scala degli allevamenti avicoli industriali al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione;

CONSIDERATO che, il precedente provvedimento prot. n.16047-P-03/09/2012 DGSAF prevedeva la modifica delle misure di controllo in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che doveva essere evidenziata a seguito delle attività di monitoraggio straordinario;

TENUTO CONTO che la Regione Lombardia ha effettuato il monitoraggio sulle specie a maggior rischio, tacchini da carne, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e riproduttori;

SENTITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

## DISPONE

### Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

1. A partire dal 17 settembre 2012 è possibile movimentare pollame da vita e da macello dalla Regione Lombardia verso la restante parte del territorio nazionale, Comunitario e Paesi Terzi nel rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento.

2. La movimentazione di cui al precedente punto 1. è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

#### a) Tacchini da carne per l'invio al macello

- i. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il carico;
- ii. prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il carico, il controllo dovrà essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- iii. sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;

#### b) Riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo per l'invio al macello e pollastre da vita

- i. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
- ii. prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico;
- iii. sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;

#### c) Anatre ed oche da carne per l'invio al macello

- i. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
- ii. prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di **tamponi cloacali** distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico.

3. I Servizi veterinari delle Regioni coinvolte individueranno, dandone comunicazione al Ministero e alle Regioni interessate, gli impianti di destinazione dei volatili da macello di cui al precedente punto 2.

### **Regole per l'accasamento di tacchini**

4. Ciascuna Regione identifica le aree a rischio di diffusione dell'infezione e le comunica al Ministero. In tali aree, è vietato l'accasamento di pulcini di 1 giorno della specie tacchino e l'accasamento a sessi misti della specie tacchino.
5. In deroga al precedente punto 4. le Regioni possono definire eventuali deroghe, stabilendo tempistica e modalità di accasamento degli animali di cui al precedente punto 4. e ne danno comunicazione al Ministero e alle altre Regioni.

### **Movimentazioni verso gli impianti di macellazione per tacchini, anatre ed oche da carne dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte**

6. Le Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, concederanno le autorizzazioni, per il trasporto al macello **fuori dal territorio di competenza**, dei tacchini a condizione che vengano effettuati i controlli, con esito favorevole, di cui al successivo punto a),

#### **a) Tacchini**

- i. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il carico;
- ii. prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il carico, il controllo dovrà essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- iii. sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5;

7. Le Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, concederanno le autorizzazioni, per il trasporto al macello fuori dal territorio di competenza di anatre ed oche da carne a condizione che vengano effettuati i controlli, con esito favorevole, di cui al successivo punto b):

#### **b) Anatre ed oche da macello**

- i. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
- ii. prelievo, con le modalità riportate nell'allegato I, di **tamponi cloacali** distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il primo carico.

8. Oltre ai controlli di cui ai precedenti punti, per l'autorizzazione al carico, le Ditte proprietarie degli animali dovranno garantire che:

- i. gli automezzi siano accuratamente disinfettati prima del carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
- ii. gli animali siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione
- iii. tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.

9. Il Servizio veterinario dell'ASL potrà effettuare i prelievi di cui ai precedenti punti in collaborazione con i veterinari aziendali.

### **Monitoraggio straordinario**

10. A partire dalla data del 30 settembre 2012 le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte dovranno disporre un nuovo controllo esclusivamente negli allevamenti di tacchini e

con le stesse modalità del precedente monitoraggio straordinario disposto con il provvedimento prot. n.16047-P-03/09/2012 DGSAF.

11. La Regione Lombardia effettuerà un monitoraggio straordinario anche sulla selvaggina da penna. Il controllo dovrà essere attuato con le modalità riportate nell'allegato I, prelevando campioni di sangue e ove possibile in base alla dimensione dell'animale, tamponi tracheali per la ricerca dell'antigene virale, sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus tipo A e del sottotipo H5.

### Separazione funzionale

12. Le Aziende avicole operanti sul territorio coinvolto dal presente provvedimento dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi tra la Regione Lombardia e le altre Regioni di cui al presente provvedimento.  
Le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario delle Regioni competenti per territorio.  
L'attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole.

### Ulteriori misure restrittive

13. Inoltre, al fine di impedire la diffusione dell'infezione, in base all'esito di una valutazione del rischio, le Regioni coinvolte dal presente provvedimento decideranno in merito all'adozione di ogni altra misura sanitaria ritenuta opportuna, nelle aziende, comparti o tipi di produzione mirati.
14. Il presente dispositivo sostituisce il provvedimento n.16047-P-03/09/2012 DGSAF

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

*Gaetana Ferri*

*[Signature]*

## **Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio**

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

i) perlomeno 20 tamponi tracheali/orofaringei o cloacali nelle anatre e oche.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici.

I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

### **Trasporto dei campioni**

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.